

EDITORIALE |

Competenze e responsabilità

DI ALBERTO ROMAGNOLI*

Il disegno di legge delega per la riforma degli ordinamenti professionali, approvato dal Senato e ora all'esame della Camera, è entrato in una fase decisiva. Nel corso delle audizioni presso la Commissione Giustizia è intervenuto anche il nostro Consiglio Nazionale degli

Ingegneri con la Vicepresidente vicario Carla Cappiello. Abbiamo condiviso l'esigenza di concluderne rapidamente l'iter, segnalando però un punto preciso del testo approvato dal Senato. Il riferimento è all'articolo 2, comma 1, lettera c), che detta i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. La disposizione chiede di definire le attività professionali "riservate o comunque attribuite anche in via non esclusiva" a ciascuna professione. Eppure, al successivo

numero 5, il testo stabilisce che tutte le attività che la legge non indica come "riservate" a una o più professioni siano libere e possano essere svolte da tutti i professionisti. È su questo passaggio che il CNI ha chiesto al Parlamento una riflessione. Le riserve individuano attività il cui esercizio è esclusivamente riconosciuto dalla legge a determinate professioni. Le attribuzioni definiscono invece attività e competenze proprie di una professione che possono essere condivise con

CONTINUA A PAG. 2

EDITORIALE |

SEGUE DA PAG. 1

altre professioni regolamentate, senza essere necessariamente aperte a chiunque. Per noi ingegneri la questione assume un rilievo particolare. Una parte significativa delle nostre competenze discende ancora dal Regio Decreto n. 2537 del 1925 ed è costruita attraverso un sistema di attribuzioni, non sempre attraverso espresse riserve di legge. Il rischio è concreto: se il criterio fosse solo la "riserva", attività oggi attribuite a professionisti iscritti agli Albi, pur senza essere riservate in via esclusiva, potrebbero essere considerate libere. Si aprirebbe così un possibile vuoto di responsabilità: prestazioni oggi ricondotte a professionisti abilitati potrebbero essere svolte da soggetti non sottoposti alle medesime garanzie di formazione continua,

assicurazione professionale e responsabilità deontologica. Non si tratta di difendere confini corporativi, ma di stabilire con chiarezza chi è competente a fare cosa e, soprattutto, chi ne assume la responsabilità nei confronti del cittadino. La riforma deve certamente aggiornare le competenze professionali rispetto a un mondo profondamente cambiato. L'ingegneria di oggi comprende ambiti impensabili pochi decenni fa, dalla cybersicurezza all'intelligenza artificiale. Ma innovare le competenze non può significare renderne più incerti i confini e le responsabilità. Per questo la proposta avanzata dal CNI alla Camera è semplice: inserire, al numero 5 dell'articolo 2, dopo la parola "riservate", le parole "o comunque attribuite anche in via non esclusiva". Un intervento puntuale, coerente con l'impostazione adottata poche righe prima dal legislatore. Qualora il Parlamento decidesse di non intervenire direttamente

sul testo, il CNI ha chiesto almeno un impegno al Governo affinché, nell'esercizio della delega e nel rispetto della prevista valutazione di proporzionalità, siano adeguatamente tutelate le attività oggi attribuite alle professioni che incidono sulla sicurezza, sulla salute e sugli altri interessi pubblici. C'è poi un ulteriore aspetto. Nell'elaborazione dei decreti legislativi sarà fondamentale che il Ministero vigilante mantenga un confronto diretto con i singoli Consigli Nazionali. Ogni professione ha specificità che richiedono un'interlocuzione puntuale, che non deve esaurirsi con l'approvazione della delega, ma accompagnarne l'attuazione. La riforma è attesa da molti anni ed è un'occasione da non perdere: serve un quadro normativo moderno, che accompagni l'evoluzione delle professioni ma resti chiaro su competenze e responsabilità.

***CONSIGLIERE CNI CON DELEGA ALLA COMUNICAZIONE**